LA FORMAZIONE DEGLI HOBBISTI: ABILITAZIONE E USO DI ATTREZZATURE



San Michele all'Adige, 23 novembre 2018

Donato Lombardi

Chi sono gli hobbisti?

- sono in genere soggetti che svolgono (o dovrebbero svolgere) attività lavorative per finalità propria o di autoconsumo
- possono avere un altro lavoro
- sono pensionati
- non hanno in genere una tutela assicurativa
- ... sono soggetti "critici"
- ... della loro attività ci accorgiamo quando hanno gravi infortuni

Le "contraddizioni" che si riscontrano

- Soggetti che guidano il trattore o usano una attrezzatura ma che hanno un altro impiego in un azienda
- Non risultano avere attività d'impresa ma possono avere la P.IVA per immatricolare il mezzo agricolo
- Provvedono nel tempo libero alla coltivazione di piccoli appezzamenti agricoli attorno alla propria casa o di bosco
- Non sono titolari di azienda agricola e non vendono o conferiscono i loro prodotti ... ma posseggono trattore
- Il trattore e l'attrezzatura vengono anche utilizzati per tagliare legna nel bosco e portarla a casa per alimentare il riscaldamento a biomassa, per portare in discarica materiali di risulta da piccoli lavori edili di manutenzione di casa e quando serve lavora l'orto (aratura, fresatura ecc.)

Criticità (1)

- ✓ Quali sono i confini tra lavoratore autonomo e "hobbista"?
- ✓ Quando si applica per loro l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e quando no?

in definitiva
Come rispondere alla frequente domanda:
"Ho un piccolo appezzamento che coltivo per me: devo fare il patentino?" (va esteso anche per altre attrezzature)

Criticità (2)

Quando anche la condizione operativa escluda l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs 81/08 ... esiste comunque obbligo di formazione?

E poi ... per la circolazione su strada del trattore è necessario comunque il patentino?

Art. 106 codice della strada

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.

"Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento."

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

- 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
 - c) .. omissis ...
- 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di:
 - a) ... omissis ..;
 - b) <u>partecipare a corsi di formazione</u> specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, <u>fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali</u>.

Campo di applicazione dell'art. 21

... In conclusione, ciò che lega le diverse figure lavorative rientranti nel campo di applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/08, e che fa sì che l'ambito di sicurezza garantito dalla stessa norma sia estensibile a tutte le tipologie di imprenditori agricoli, è proprio il concetto di **impresa**, con riferimento alla specifica nozione derivata da quella di *imprenditore ex art. 2082 c.c.*

Art. 2082 c.c. - Imprenditore

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine .

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Condizione	Norme di tutela
Imprenditore agricolo di prima o di seconda con lavoratori, anche di fatto o in conseguenza di uno scambio di manodopera tra imprenditori stessi.	Intera normativa prevenzionistica
Imprenditore agricolo di prima o di seconda, anche in assenza degli elementi formali di iscrizione, qualora presti la propria opera per conto di terzi (lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c.)	Art. 21 e art. 26 del D. Lgs. n. 81/08
Coltivatore diretto, anche in presenza di collaboratori familiari (senza necessaria costituzione di impresa familiare ex art. 230-bis c.c.)	Art. 21 del D. Lgs. n. 81/08
Privato che, senza aiuto di alcuno, coltiva il fondo e/o alleva animali ai soli fini dell'autoconsumo.	Esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 (Nel caso di lesioni a terzi in conseguenza dell'attività risponderà eventualmente solo per colpa generica).

Chi è, quindi, hobbista?

Chi svolge un'attività "lavorativa" al di fuori di quelle alle quali si applica l'art. 21

Privato che, senza aiuto di alcuno, coltiva il fondo e/o alleva animali ai soli fini dell'autoconsumo

L'hobbista cosa fa?

- Attività pericolose ad alto rischio di infortunio
- La formazione rappresenta una opportunità irrinunciabile per accrescere la consapevolezza del rischio
- Non possiamo però renderla sempre obbligatoria
- Servono strumenti interpretativi più efficaci
- Per ora, nelle situazioni non chiare da un punto di vista interpretativo, è possibile solo raccomandarla

Accordo formazione utilizzo attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 73, comma 5)

Approvato il 22 febbraio 2012 - Entrato in vigore il 12.03.2013

Trattori agricoli o forestali

Qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

NOTA:

obbligatoria anche per

soggetti (art. 21 co. 1)

- componenti impresa familiare
- lavoratori autonomi
- coltivatori diretti
- soci società semplici agricole
- artigiani
- piccoli commercianti





REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI ESEMPIO FORMAZIONE TEORICO-PRATICO

Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ore)

Parte comune (3 ore)
Modulo giuridico - normativo
Modulo tecnico

Verifiche

Test/questionario per la parte comune

Parte specialistica (5 ore) Moduli pratici specifici

- Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
- Modulo pratico per trattori a cingoli (4 ore)

Verifiche


 Esecuzione di prove pratiche per ciascuno dei moduli specialistici

Formazione utilizzo attrezzature

Formazione ambito forestale Corsi per boscaioli

L'attività di qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni forestali in Trentino

Formazione volontaria



www.forestedemaniali.provincia.tn.it/corsi_boscaioli

Corsi aperti a tutti:

- **b1**) sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi
- **b2**) sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi
- a3) sicurezza e tecnica dell'esbosco con trattore e verricello

